

MASSIMARIO DELLA GIURISPRUDENZA CIVILE

DICEMBRE 2012

A cura di **Giuseppe Buffone**, Giudice del Tribunale di Varese

Indice generale

Avvocati.....	1
Contratti e Obbligazioni.....	2
Contratti (Singoli).....	2
Danno alla Persona.....	3
Fallimento.....	4
Famiglia.....	4
Fatti Illeciti.....	4
Immigrazione e Stranieri.....	5
Procedimento Civile	5
Proprietà.....	8
Responsabilità Medica	8
Sanzioni Amministrative.....	9

AVVOCATI

NULLITÀ SPESE PROCESSUALI - "ONORARI DI DIFESA" DA PORRE A CARICO DELLA PARTE SOCCOMBENTE - LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OBBLIGO, PREVISTO CONTESTUALMENTE ALL'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO, DI FAR RIFERIMENTO A PARAMETRI STABILITI CON SUCCESSIVO DECRETO DEL MINISTRO VIGILANTE - OMESSA PREVISIONE DI ALCUNA DISCIPLINA TRANSITORIA APPLICABILE NEL PERIODO COMPRESO TRA L'ABROGAZIONE DELLE TARIFFE E L'EMANAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE.

Corte Cost., sentenza 28 novembre 2012 n. 269 (Pres. Quaranta, est. Morelli)

La legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 ha integrato il denunciato suo articolo 9, con l'introduzione di un terzo comma, nel quale, in via transitoria, si prevede che «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Entro il termine ivi prefissato, è stato poi adottato il decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo

9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). La successiva modifica del quadro normativo, in cui si inserisce la disposizione oggetto della questione sollevata, ne rende necessaria una nuova valutazione, della rilevanza e non manifesta infondatezza, da parte del rimettente cui vanno, all'uopo, restituiti gli atti.

SPESA DI GIUSTIZIA - PATROCINIO A SPESA DELLO STATO - COMPENSO SPETTANTE AL DIFENSORE DELLA PERSONA AMMESSA - CORRISPONDENZA CON LA SOMMA RIFUSA IN FAVORE DELLO STATO

Corte Cost., sentenza 28 novembre 2012 n. 270 (Pres. Quaranta, est. Morelli)

Deve essere escluso che, ove sia pronunciata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una *iniusta locupletatio* dell'Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che la somma che, ai sensi dell'art. 133 d.lgs. n. 115 del 2002, va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abbiente (Corte di cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537)

CONTRATTI E OBBLIGAZIONI

NULLITÀ DEL CONTRATTO - RILIEVO DELLA PATOLOGIA - IN CASO DI DOMANDA DI ANNULLAMENTO - RIMESIONE ALLE SEZIONI UNITE

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 27 novembre 2012 n. 21083 (Pres. Rovelli, rel. Scrima)

Va rimessa al Primo presidente la seguente questione di massima di particolare importanza: “*se la nullità del contratto possa essere rilevata d'ufficio non soltanto allorché sia stata proposta domanda di adempimento o di risoluzione, ma anche nel caso in cui sia domandato l'annullamento del contratto stesso*”.

CONTRATTI (SINGOLI)

TRASPORTI AEREI - COMPENSAZIONE ED ASSISTENZA AI PASSEGGERI - NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE DEL VOLO O RITARDO PROLUNGATO - TERMINE DI RICORSO

Corte Giust. UE, sez. III, sentenza 22 novembre 2012 (Pres. De Lapuerta, est. Šváby)

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che il termine entro il quale devono essere promosse le azioni dirette ad ottenere il versamento della compensazione prevista agli articoli 5 e 7 di tale regolamento è stabilito conformemente alle regole di ciascuno Stato membro in materia di prescrizione dell'azione.

TRASPORTI AEREI - CONVENZIONE DI MONTREAL - ARTICOLO 22, PARAGRAFO 2 - RESPONSABILITÀ DEI VETTORI IN MATERIA DI BAGAGLI - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI DISTRUZIONE, PERDITA, DETERIORAMENTO O RITARDO DEI BAGAGLI - BAGAGLIO COMUNE A DIVERSI PASSEGGERI - REGISTRAZIONE DA PARTE SOLO DI UNO DI ESSI

Corte Giust. UE, sez. III, sentenza 22 novembre 2012 (Pres. De Lapuerta, est. Šváby)

L'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, di tale convenzione, deve essere

interpretato nel senso che il diritto al risarcimento e la limitazione di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio sono applicabili anche nei confronti del passeggero che chieda il risarcimento a titolo di perdita di un bagaglio consegnato a nome di un altro passeggero, a condizione che tale bagaglio perduto contenesse effettivamente gli oggetti del primo passeggero.

TRASPORTO – TRASPORTO FERROVIARIO – OBBLIGO DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA DI FORNIRE ALLE IMPRESE FERROVIARIE, IN TEMPO REALE, TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI E, IN PARTICOLARE, AGLI EVENTUALI RITARDI DEI TRENI IN COINCIDENZA

Corte Giust. UE, sez. I, sentenza 22 novembre 2012 (Pres. Tizzano, est. Barthet)

Il combinato disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato II, parte II, del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, dev'essere interpretato nel senso che le informazioni relative alle principali coincidenze devono comprendere, oltre agli orari di partenza previsti nell'orario ferroviario, anche i ritardi o le soppressioni di tali coincidenze, indipendentemente dall'impresa ferroviaria che fornisce le informazioni medesime.

Il combinato disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007, nonché il combinato disposto dell'articolo 5 e dell'allegato II della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, devono essere interpretati nel senso che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese ferroviarie, in modo non

discriminatorio, i dati in tempo reale relativi ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le principali coincidenze ai sensi dell'allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007.

DANNO ALLA PERSONA

DISSERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA – RISARCIBILITÀ DEL DANNO – DANNO CD. DA PERDITA DEL TEMPO LIBERO – ESCLUSIONE – DIRITTO CD. IMMAGINARIO

Cass. Civ., Sez. III, sentenza 4 dicembre 2012 n. 21725 (Pres. Massera, re. Cirillo)

Il danno da “perdita del tempo libero” - subito dall'Avvocato per i disservizi dell'amministrazione giudiziaria - non è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c. Poiché l'Avvocato è un libero professionista, può ben scegliere e decidere la quantità di impegni che è in grado di gestire in modo ragionevole; ossia egli può dosare, con adeguata organizzazione professionale, ed avvalendosi dell'opera di collaboratori, il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero. I costi che sarà chiamato a sostenere saranno posti, entro i limiti previsti dalle tabelle professionali, a carico del cliente. Il tempo libero, comunque, non costituisce, di per sé, un diritto fondamentale della persona tutelato a livello costituzionale e ciò per la semplice ragione che il suo esercizio è rimesso alla esclusiva autodeterminazione della persona, che è libera di scegliere tra l'impegno instancabile nel lavoro e il dedicarsi, invece, a realizzare il proprio tempo libero da lavoro e da ogni occupazione. Trattandosi di un “diritto immaginario” esso non può essere fonte di un obbligo risarcitorio. *(Nel caso di specie, un Avvocato aveva citato dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero della Giustizia per ottenere il risarcimento del presunto “danno al riposo” e al “benessere” avanzato per il fatto di aver dovuto lavorare per anni in una situazione di grave carenza organizzativa della giustizia a causa dei sistematici disservizi degli uffici di cancelleria e degli ufficiali giudiziari. Il Tribunale di Milano e la*

Corte di Appello di Milano avevano rigettato la domanda. La Cassazione conferma).

FALLIMENTO

FALLIMENTO – CONCORDATO PREVENTIVO – RAPPORTI

Cass. Civ., sez. I, sentenza 24 ottobre 2012 n. 1810 (Pres. Fioretti, est. Cultrera)

In tema di rapporti tra fallimento e concordato preventivo, non sussiste tra le due procedure la pregiudizialità che legittima la sospensione ex art. 295 c.p.c. In presenza di una domanda di concordato che s'innesta in un procedimento prefallimentare, il giudice fallimentare non può sospendere né deve dichiarare improcedibile l'istanza di fallimento del creditore ed è invece tenuto a bilanciare le opposte iniziative, coordinando quella del debitore con gli interessi sottostanti la procedura fallimentare (*La pronuncia, che conferma Cass 3059/11, si riferisce a un contesto normativo in cui non erano vigenti le riforme intervenute con il decreto sviluppo 2012*)

FAMIGLIA

LITISPENDENZA INTERNAZIONALE – CRITERI INTERPRETATIVI – IDENTICO RAPPORTO SOSTANZIALE - ART. 7 LEGGE 218/1995

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 novembre 2012 n. 21108 (Pres. Preden, est. Piccininni)

La litispendenza internazionale assurge a criterio negativo, sia pur temporaneo, della giurisdizione del giudice italiano per evitare inutili duplicazioni ed eliminare il rischio di conflitti di giudicati. Ai fini della nozione di litispendenza deve essere privilegiata una interpretazione sostanzialistica, non agganciata a criteri formalistici. Ne consegue che per giudicare due cause identiche e dunque l'esistenza della litispendenza va considerato se il giudizio italiano e straniero abbiano ad oggetto un identico rapporto

sostanziale e su quello i giudici siano chiamati a decidere. Il giudice dotato di potestas decidendi è quello adito per primo.

CONFLITTUALITÀ TRA PADRE E FIGLI – AFFIDO ESCLUSIVO - ESCLUSIONE

Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 dicembre 2012 n. 21591 (Pres. Fioretti, est. Bisogni)

La posizione conflittuale dei figli rispetto alla figura paterna non giustifica la opzione verso un regime di affido esclusivo

SEPARAZIONE – SOMME VERSANTE IN VIRTÙ DEL MANTENIMENTO STABILITO NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO – REVOCA DELL'ASSEGNO – DIRITTO ALLA RIPETIBILITÀ – ESCLUSIONE – CONDIZIONI PER LA RIPETIBILITÀ

Cass. Civ., sez. I, sentenza 4 dicembre 2012 n. 21675 (Pres. Fioretti, est. Cultrera)

In materia di separazione, sono irripetibili le somme versate in caso di revoca dell'assegno di mantenimento (Cass. nn. 11863/2004, 13060/2002, 4198/1998, 3415/1994) L'irripetibilità conseguente alla decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento della prole, ovvero riduce la misura dell'assegno, si giustifica, tuttavia, in ragione della natura solidaristica ed assistenziale dell'assegno "ontologicamente destinato ad assicurare i mezzi adeguati al sostentamento del beneficiario", e, dunque, il presupposto indefettibile per la sua applicabilità è che il figlio sia parte sostanziale del giudizio di separazione. In altri termini, è invece ripetibile l'assegno di mantenimento se versato a minore che non è figlio dell'onerato.

FATTI ILLECITI

ISTITUTO SCOLASTICO – OBBLIGO DI SORVEGLIANZA – PRIMA DELL'INGRESSO IN SCUOLA - NON SUSSISTE – ART. 2051 C.C. - RESIDUA POSSIBILITÀ APPLICATIVA

Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 novembre 2012 n. 19160 (Pres. Massera, rel. Amendola)

Gli obblighi di sorveglianza e di tutela a carico dell'istituto scolastico sussistono solo a partire dal momento in cui l'allievo entra nella scuola, mentre quanto accade prima di tale momento, ancorché in prossimità della scuola stessa, può ricevere tutela, ricorrendone le condizioni, solo ai sensi dell'art. 2051 c.c. (*Fattispecie in tema di caduta di una bambina sui gradini esterni di una scuola, sdrucchiolevoli ed instabili*).

CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO “INVITO DOMINO” - TERZO TRASPORTATO CONSENZIENTE - AZIONE CONTRO IL FGVS - ESCLUSIONE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 23 ottobre 2012 n. 18159 (Pres. Finocchiaro, est. Giacalone)

Nel sistema di cui alla legge n. 990 del 1969, qualora il veicolo circoli contro la volontà del proprietario, il terzo trasportato consenziente – benché eventualmente inconsapevole del carattere illegale della circolazione – non ha azione per il risarcimento dei danni contro il F.G.V.S., ma unicamente nei confronti del conducente del veicolo al momento del sinistro.

IMMIGRAZIONE E STRANIERI

SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA – DIRETTIVA 2008/115/CE – NORME E PROCEDURE COMUNI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE – NORMATIVA NAZIONALE CHE PREVEDE UN'AMMENDA SOSTITUIBILE CON UN'ESPULSIONE O CON UN OBBLIGO DI PERMANENZA DOMICILIARE

Corte Giust. UE, sentenza 6 dicembre 2012 (causa C-430/11)

La direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretata nel senso che essa:

– non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanziona il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con una pena pecuniaria sostituibile con la pena dell'espulsione, e

– osta alla normativa di uno Stato membro che consente di reprimere il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un obbligo di permanenza domiciliare, senza garantire che l'esecuzione di tale pena debba cessare a partire dal momento in cui sia possibile il trasferimento fisico dell'interessato fuori di tale Stato membro.

PROCEDIMENTO CIVILE

RESPONSABILITÀ PROCESSUALE AGGRAVATA – ART. 96 COMMA III C.P.C. - INTRODOTTI DALLA LEGGE 18 GIUGNO 2009 N. 69 - PRESUPPOSTI

Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 30 novembre 2012 n. 21570 (Pres. Goldoni, rel. Proto)

L'art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, non solo perché è inserito in un articolo destinato a disciplinare la responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé rimproverabile. In merito alla liquidazione del danno, si impone al giudice di osservare un criterio equitativo in applicazione del quale la responsabilità patrimoniale della parte in mala fede ben può essere (anche) calibrata sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, sempre con il limite della ragionevolezza (*Secondo questi criteri il Tribunale, ha applicato la norma liquidando l'importo (giudicato dalla Corte “modesto in termini assoluti”) nel triplo della somma, oggettivamente non rilevante, liquidata per diritti e onorari*)

SOPRAVVENUTO ACCERTAMENTO, DOPO LA VENDITA, DELL'INESISTENZA DEL TITOLO POSTO A BASE DELL'ESECUZIONE – IDONEITÀ AD INCIDERE

**SULL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE – CONDIZIONI -
CONSEGUENZE.**

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 novembre 2012 n. 21110 (Pres. Preden, est. Rordorf)

Il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell'esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo

AZIONE DIRETTA AD OTTENERE LA RIMOZIONE DELLE OPERE MATERIALI CHE IMPEDISCONO L'ACCESSO AD UN EDIFICIO DESTINATO AD ESERCIZIO PUBBLICO DEL CULTO – LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO AI FEDELI, RAPPRESENTATI DAL PARROCO, OSSIA L'ECCLESIASTICO PREPOSTO ALL'OFFICIATURA DELL'EDIFICIO - SUSSISTE

Cass. Civ., sez. II, sentenza 28 novembre 2012 n. 21129 (Pres. Felicetti, resl. Giusti)

L'azione diretta ad ottenere la rimozione delle opere materiali (*nella specie recinzione con una cancellata metallica apposta su una strada sulla quale la proprietà della chiesa ha il diritto di passaggio*) che impediscono o rendono disagevole l'accesso ad un edificio destinato all'esercizio pubblico del culto, attiene alla tutela del diritto costituzionale di libertà religiosa, il quale si esprime anche nel diritto all'uso e alla frequenza degli edifici di culto, tanto collettivamente sul piano comunitario quanto individualmente (art. 19 Cost.). Si tratta di un'azione che, mirando all'eliminazione degli ostacoli materiali che si frappongono all'esercizio effettivo della libertà di culto, spetta anche a chi abbia la

rappresentanza della comunità dei fedeli secondo l'ordinamento proprio di quella confessione. Là dove, come nella specie, venga in considerazione una comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una chiesa particolare, la rappresentanza dell'aggregazione comunitaria religiosa compete al parroco, ossia all'ecclesiastico preposto all'officiatura dell'edificio destinato all'esercizio pubblico del culto cattolico (*come la Corte ha già altra volta riconosciuto: Sez. Un., 5 dicembre 1973, n. 3316; Sez. I, 21 dicembre 1984, n. 6652 e come è confermato dal nuovo codice di diritto canonico v. , in particolare, il can. 515, che definisce la parrocchia come "una determinata comunità di fedeli", e il can. 532, che attribuisce al parroco la rappresentanza legale della parrocchia*).

MEDIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI – OBBLIGATORietà DELLA MEDIAZIONE – ART. 5 COMMA I D.LGS. 28/2010 – INCOSTITUZIONALITÀ PER ECCESSO DI DELEGA – SUSSISTE

Corte Cost., sentenza 27 novembre 2012 n. 272 (Pres. Quaranta, est. Criscuolo)

La Consulta dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali); e dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010, limitatamente al secondo periodo («L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale») e al sesto periodo, limitatamente alla frase «se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1»; b) dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1

e), c) dell'art. 5, comma 4, del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «I commi 1 e»; d) dell'art. 5, comma 5 del detto decreto legislativo, limitatamente alle parole «Fermo quanto previsto dal comma 1 e»; e) dell'art. 6, comma 2, del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo cinque,»; f) dell'art. 7 del detto decreto legislativo, limitatamente alla frase «e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1»; g) dello stesso articolo 7 nella parte in cui usa il verbo «computano» anziché «computa»; h) dell'art. 8, comma 5, del detto decreto legislativo; i) dell'art. 11, comma 1, del detto decreto legislativo, limitatamente al periodo «Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13»; l) dell'intero art. 13 del detto decreto legislativo, escluso il periodo «resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile»; m) dell'art. 17, comma 4, lettera d), del detto decreto legislativo; n) dell'art. 17, comma 5, del detto decreto legislativo; o), dell'art. 24 del detto decreto legislativo

SANITÀ PUBBLICA - SUCCESSIONE EX LEGE DELLA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO ALL'AZIENDA OSPEDALIERA FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (F.O.M.) - IMPOSSIBILITÀ DI INIZIARE O PROSEGUIRE AZIONI INDIVIDUALI, ESECUTIVE O CAUTELARI NEI CONFRONTI DELLA FONDAZIONE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA CENSURATA

Corte Cost., sentenza 12 dicembre 2012 n. 277 (Pres. Quaranta, est. Lattanzi)

Al legislatore è precluso incidere sul soggetto nei cui confronti sono stati emessi provvedimenti giurisdizionali, sostituendo ad un soggetto in bonis, responsabile secondo il regime sostanziale e processuale ordinario, un'entità diversa, nei cui confronti non è assicurata ai creditori la piena realizzazione dei propri diritti. L'art. 1, comma 1349, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui vanifica l'attività giurisdizionale compiuta

fino alla formazione del titolo esecutivo, lede perciò gli artt. 3, 24, 101 e 113 Cost.

DOMANDA RISARCITORIA ESORBITANTE RISPETTO AL DECISUM - COMPENSAZIONE DELLE SPESE - LEGITTIMITÀ - SUSSISTE - SINDACATO IN CASSAZIONE - LIMITI

Cass. civ., sez. III, sentenza 10 dicembre 2012, n. 22388 (Pres. Trifone, rel. Carleo)

La riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, pur non integrando gli estremi della soccombenza reciproca, ugualmente può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese (Cass. n. 16526/05) e, parimenti, giustifica la compensazione delle spese la circostanza che parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più o meno significativamente inferiore rispetto all'entità del bene che voleva conseguire (Cass. n. 4690/04). Del resto, è appena il caso di sottolineare che, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa (Cass. n. 14023/02, n. 10052/06, n. 13660/04, n. 5386/03, n. 1428/93, n. 12963/07, n. 17351/2010 tra le tante), intendendosi per tale, cioè totalmente vittoriosa, la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, giacché solo la parte totalmente vittoriosa, neppure in parte, può e deve sopportare le spese di causa. In tutti gli altri casi, non si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 cod. proc. civ. in quanto la materia del governo delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, pertanto, esula dal sindacato di legittimità, salva la possibilità di censurarne la motivazione basata su ragioni illogiche o contraddittorie

NOTA SPESE DEL DIFENSORE - LIQUIDAZIONE IN MISURA INFERIORE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTE

Cass. civ., sez. III, sentenza 10 dicembre 2012, n. 22388 (Pres. Trifone, rel. Carleo)

In tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d'una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, a norma dell'art. 24 della legge 13 giugno 1942, n. 794. (Cass.n.4404/2009, n. 2748/2007, n. 6816/1999, n. 3040/2000, n.11483/2002).

PROPRIETÀ

SERVITÙ – CHIUSURA DEL FONDO SERVENTE – LESIONE DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO DOMINANTE – NON SUSSISTE – CONDIZIONI

Cass. Civ., sez. II, sentenza 28 novembre 2012 n. 21129 (Pres. Felicetti, resl. Giusti)

Nell'ambiente delle servitù, nel quale l'esperienza giurisprudenziale, sulla scia del codice, traccia le coordinate per la risoluzione dei conflitti prediali nascenti dalla chiusura del fondo, il proprietario del fondo dominante non può dolersi di un minimo disagio che gli derivi da quella chiusura, sicché non si verifica un aggravamento della servitù quando il proprietario chiuda il fondo servente dotandolo di un cancello, sempre che, trattandosi di un cancello automatico, provveda all'installazione di un citofono o di un altro meccanismo di apertura a distanza (Cass., Sez. II, 11 novembre 2002, n. 15796; Cass., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17875), in alternativa alla consegna delle chiavi (Cass., Sez. II, 27 giugno 2011, n. 14179). Ma anche in quell'ambiente e in quella logica, è necessario che, chiuso il fondo, i congegni automatici di apertura a distanza, installati dal proprietario del fondo servente, siano

direttamente utilizzabili dal proprietario del fondo dominante (Cass., Sez. II, 5 novembre 1990, n. 10609); occorre, inoltre, tener conto - valutando anche le esigenze abitative che si realizzano nel fondo - dell'accesso dei visitatori (Cass., Sez. II, 1° giugno 1990, n. 5163), giacché il libero e comodo accesso va valutato con riguardo ad una "normalità" di relazioni sociali e di rapporti intrattenuti con i terzi dal proprietario del fondo dominante e dai suoi familiari (Cass., Sez. II, 24 novembre 2003, n. 17875). Il potenziale conflitto tra il proprietario del fondo servente, al quale è assicurata la facoltà, in qualunque tempo (art. 841 cod. civ.), di modificare la trama del tessuto delle relazioni tra la propria attività e quella degli altri, chiudendo il fondo, e il titolare della servitù di passaggio, è quindi risolto (art. 1064, secondo comma, cod. civ.) garantendo a quest'ultimo il libero e comodo esercizio di tale servitù, in base ad un bilanciamento da effettuare tenendo conto del contenuto specifico del diritto reale di godimento, delle precedenti modalità del suo esercizio e dello stato e della configurazione dei luoghi.

RESPONSABILITÀ MEDICA

CONSENSO INFORMATO – PROFILI DI RESPONSABILITÀ – ONERE DELLA PROVA

Cass. Civ., sez. III, sentenza 27 novembre 2012 n. 20984 (Pres. Petti, rel. Vivaldi)

In materia di consenso informato:1) non può esservi un consenso tacito per facta concludentia; 2) la qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l'obbligo di informazione; 3) l'onere della prova con riguardo all'avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.

RESPONSABILITÀ – NATURA CONTRATTUALE – ONERE DELLA PROVA – NESSO CAUSALE – A CARICO DEL PAZIENTE

*Cass. Civ., sez. III, sentenza 10 dicembre
2012 n. 22379 (Pres. Massera, rel. Amatucci)*

La pacifica natura contrattuale della responsabilità medica, non incide in alcun modo sulla prova del nesso causale tra affermato inadempimento e danno, che incombe comunque al paziente

SANZIONI AMMINISTRATIVE

**AUTOVELOX – INFORMAZIONE DELLA PRESENZA
DEL RILEVATORE AUTOMATICO – A MEZZO
STRUMENTI INFORMATIVI (STAMPA LOCALE) SENZA
SEGNALETICA – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE**

*Cass. Civ., sez. II, ordinanza 28 novembre
2012 21199 (Pres. Goldoni, rel. Matera)*

E' illegittima la sanzione amministrativa irrogata in conseguenza dell'utilizzo di autovelox se la presenza del rilevatore automatico è stata annunciata non attraverso l'apposita segnaletica ma soltanto pubblicando la notizia dell'installazione sugli organi di stampa locale.